

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Regolamento per la disciplina delle concessioni cimiteriali

INDICE

- ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – PROCEDURE
- ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART.5 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART.6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
- ART.7 – CONCESSIONE DI LOCULI A PERSONE NON ABBIENTI
- ART.8 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE
- ART.9 – SUBENTRI IN CASO DI DECESSO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 10 – RAPPORTI INTERNI E VARIAZIONE D'INTESTAZIONE
- ART.11 – RETROCESSIONE AL COMUNE
- ART. 12 – ESTINZIONE
- ART. 13 – REVOCA
- ART.14 – DECADENZA
- ART. 15 – SEPOLTURE PREGRESSE
- ART.16 – MANUTENZIONI
- ART. 17 – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI NEL CIMITERO
- ART.18 – ORDINE E VIGILANZA
- ART. 19 – REATI TIPICI CIMITERIALI
- ART.20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART.21 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI – ENTRATA IN VIGORE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di nicchie, loculi, aree e manufatti ricadenti nel demanio dei cimiteri di Castiglione di Sicilia, nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.

ART.2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “*loculo cimiteriale*” una struttura di muratura o cementizia realizzata dal Comune sul demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma di un defunto;
- b) Per “*nicchia cimiteriale*” una struttura di muratura o cementizia realizzata dal Comune sul demanio cimiteriale destinata ad accogliere le urne cinerarie od ossarie di un defunto;
- c) per “*tumulazione*” il seppellimento, in loculi costruiti in muratura o struttura cementizia (distinta dalla c.d. “*inumazione*”, ovvero seppellimento nella terra nuda);
- d) per “*area cimiteriale*” una partizione del demanio cimiteriale concessa a privati, enti od associazioni per la costruzione di manufatti, costituiti da tombe, tombe coperte e cappelle, da destinare alla sepoltura di salme di defunti;
- e) per “*tomba*” una costruzione a fossa, realizzata sul demanio cimiteriale, che può ricevere in appositi loculi cimiteriali interrati una o più salme di defunti e che evidenzia fuori terra una lapide ed eventualmente un piccolo monumento funerario;
- f) per “*tomba coperta e cappella*” gli edifici fuori terra di dimensioni via via crescenti, realizzati sul demanio cimiteriale, che possono accogliere in appositi loculi cimiteriali, sia interrati e sia fuori terra, più salme di defunti;
- g) per “*sepolcro privato*” uno dei manufatti di cui alle lettere precedenti (tomba, tomba coperta e cappella) realizzata da un soggetto diverso dal Comune sul demanio cimiteriale;
- h) per “*sepoltura*” il luogo destinato ad accogliere la salma del defunto nonché il sistema utilizzato per la collocazione della salma nel loculo;
- i) per “*diritto di sepoltura*” il diritto primario ad essere sepolti (*ius sepulchri*) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire o di seppellire altri (*ius inferendi in sepulchrum*) nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura;
- l) per “*diritto sul manufatto*” il diritto reale sul manufatto destinato ad accogliere le salme dei defunti e sugli eventuali accessori, che trova la sua fonte in un atto amministrativo di concessione (diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie e trasmissibile);
- m) per “*concessione*” il provvedimento di concessione integrato, nel contenuto, dalla stipula di un contratto a titolo oneroso di diritto privato tra Comune e concessionario della nicchia, o del loculo, o della tomba, o della tomba coperta, o della cappella o dell'area cimiteriale;
- n) per “*Ufficio competente*” la struttura comunale (unità organizzativa o settore / servizio) che ha il compito di svolgere le procedure del presente Regolamento.

ART. 3 PROCEDURE

1. I procedimenti per il rilascio delle concessioni disciplinate dal presente Regolamento sono di spettanza dell'Ufficio competente.

2. L'istanza di nuova concessione deve contenere la tipologia di sepoltura richiesta e l'indicazione della persona o delle persone cui la sepoltura è destinata, oltre alle dichiarazioni di non avere in corso altra richiesta per sé e per il proprio nucleo familiare anagrafico e di non essere concessionario di altre sepolture nel cimitero di Castiglione di Sicilia e in altri cimiteri.

3. La concessione viene rilasciata, per quanto attiene ai loculi e alle nicchie cimiteriali, se disponibili, entro 30 giorni dall'istanza, mentre per quanto attiene alle aree, alle tombe, tombe coperte e cappelle, se disponibili, entro 60 giorni dall'istanza.

4. L'Ufficio competente, prima di ogni tumulazione od estumulazione, dovrà verificare la regolarità della concessione cimiteriale e rilasciare apposita dichiarazione liberatoria in tal senso. Lo stesso Ufficio dovrà tenere uno scadenziario informatico su cui annotare e aggiornare le scadenze delle concessioni in occasione di ogni operazione cimiteriale (estumulazione, tumulazione, rilascio, o revoca, o estinzione o decadenza di concessione)

ART.4

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del Codice Civile, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area da adibire a sepolture, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

2. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionari deve risultare da apposito contratto scritto le cui spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico del concessionario. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione, in mancanza di un contratto di rinnovo, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Di norma il contratto deve indicare:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti-salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, quest'ultima di regola coincide con la data di stipulazione del contratto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di Enti o da associazioni il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- il corrispettivo della concessione;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati, enti od associazioni, per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione. Di norma non si possono rilasciare concessioni cimiteriali a soggetti già titolari di concessioni anche in altri cimiteri.

5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi e nicchie cimiteriali). altresì le concessioni, oltre alle aree cimiteriali, possono anche riguardare manufatti costruiti da privati ma retrocessi al Comune o per i quali è intervenuta l'estinzione, la revoca o la pronuncia di decadenza.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone il cui importo è determinato ed aggiornato annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale, con procedimento di aggiornamento analogo a quello del contributo di costruzione dovuto per il permesso a costruire nell'edilizia privata. Gli importi dovuti per la concessione devono essere corrisposti al momento della richiesta se trattasi di loculi o nicchie, ed alla firma del contratto per le aree e gli altri manufatti.

7. Le modalità costruttive, i materiali, le dimensioni dei loculi, delle casse e quant'altro pertinente è stabilito dal D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. Altresì nel Permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio possono stabilirsi particolari modalità tecniche di costruzione in rapporto all'area, all'opera e dalla sua ubicazione, sulla base di specifiche prescrizioni del Comune.

8. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART.5 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni rilasciate in applicazione del presente Regolamento sono a tempo determinato e decorrono di norma dalla data di stipula del contratto.

2. La durata della concessione è la seguente:

- 50 anni, per le aree destinate alla costruzione di tombe, tombe coperte e cappelle;
- 50anni per i manufatti (tombe, tombe coperte e cappelle) costruiti da privati ma retrocessi al Comune o per i quali è intervenuta l'estinzione, la revoca o la pronuncia di decadenza;
- 25 oppure 50 anni per i loculi;
- 25 oppure 50 anni per le nicchie cimiteriali.

3. Nell'ultimo anno della concessione, e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiederne il rinnovo. La durata del rinnovo di concessione è la seguente:

- 25oppure 50anni, per le aree costruite con tombe, tombe coperte e cappelle;
- 25anni per i loculi;
- 25anni per le nicchie cimiteriali.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ufficio competente provvede a comunicare agli interessati o procede all'esposizione nel Cimitero (Centro o Solicchiata/Passopisciaro) di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Qualora nessuno, entro la data di scadenza ne chieda il rinnovo o provveda all'estumulazione od esumazione dei resti mortali e al loro successivo collocamento presso altri loculi, l'Ufficio competente, previa dichiarazione di estinzione e diffida agli interessati, può provvedere autonomamente a liberare i manufatti le cui concessioni risultino scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune o in apposite nicchie cimiteriali, in conformità alle prescrizioni del successivo art.12.

ART.6 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La sepoltura privata in loculo può essere concessa di norma solo in occasione di un decesso; quella nelle nicchie cimiteriali solo in presenza di resti o ceneri.

2. La scelta della nicchia o del loculo cimiteriale, fra quelli disponibili per l'assegnazione, compete al richiedente la concessione.
3. La concessione di un loculo per futura sepoltura, fra quelli disponibili per l'assegnazione, può avvenire nel caso di persona, di età superiore a 80 anni, in stato di solitudine a seguito di dichiarazione del richiedente di non avere fratelli e sorelle, né coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione, che sottoscriveranno la dichiarazione in segno d'accettazione.
4. La concessione di un loculo per futura sepoltura, fra quelli disponibili per l'assegnazione, può avvenire anche nel caso di persona di età superiore a 80 anni, da tenere a disposizione per essere tumulata accanto (in senso orizzontale o verticale), o in prossimità nello stesso settore cimiteriale, ove è seppellito il coniuge già deceduto. Il richiedente dovrà dichiarare nell'istanza le generalità del coniuge.
5. Altresì la concessione di due loculi per futura sepoltura, fra quelli disponibili per l'assegnazione, può avvenire a favore di una persona con grave disabilità (disabili in situazione di compromissione funzionale in possesso di certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ss.mm.) o di uno dei suoi genitori, da tenere a disposizione per essere tumulati accanto (in senso orizzontale o verticale), o in prossimità nello stesso settore cimiteriale, ove è già seppellito uno dei tre. I richiedenti dovranno dichiarare nell'istanza le generalità del disabile, il rapporto di parentela ed allegare la certificazione della disabilità.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
7. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine ad aree, a tombe, tombe coperte e cappelle, ovvero a vecchi sepolcri, o porzioni di essi recuperati per decadenza, retrocessione, estinzione o revoca, vengono stabilite dal Dirigente del Servizio Cimiteriale previa direttiva della Giunta Municipale che terrà conto delle istanze già agli atti d'ufficio, sino all'esaurimento delle stesse.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non si terrà conto di nuove istanze di concessione di aree, tombe, tombe coperte e cappelle non rispettose delle modalità di cui al precedente comma 7.

ART.7

CONCESSIONE DI LOCULI A PERSONE NON ABBIENTI

1. Chi versa in disagiate condizioni economiche e deve provvedere alla tumulazione di persona avente diritto può ottenere, a condizione che non abbia altri parenti entro il 2° grado che possano farvi fronte, un abbattimento del costo del loculo pari al 50%.
2. Per poter beneficiare del predetto abbattimento, la persona interessata deve allegare alla richiesta del loculo una dichiarazione con l'indicazione dei propri parenti entro il 2° grado e una copia dell'attestazione ISEE propria e dei propri parenti entro il 2° grado il cui valore singolarmente non deve essere superiore ad un importo stabilito dalla G.M. su proposta dell'Ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Castiglione di Sicilia (valore assoggettabile ad aggiornamento periodico).

3. Spetta al Responsabile dell'Ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Castiglione di Sicilia pronunciarsi, di volta in volta, con propria determinazione, previa verifica di quanto riportato al precedente comma 2, sulla richiesta di abbattimento del costo del loculo. In mancanza della predetta determinazione dirigenziale non può aver luogo la concessione con l'abbattimento del costo.

ART.8 DIRITTOD'USODELLESEPOLTURE

1. Nelle nicchie, loculi, tombe, tombe coperte e cappelle, concesse a persone fisiche, il diritto d'uso è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari od eredi, secondo le previsioni della concessione; in quelle concesse ad enti o associazioni, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Di norma uno stesso soggetto, o uno stesso nucleo familiare anagrafico, o ente, o associazione non può ottenere più di una concessione per aree cimiteriali, nicchie, loculi, tombe, tombe coperte e cappelle.

2. Nei casi di cui al precedente comma, può anche essere consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito speciali benemerienze nei confronti dei concessionari e dei loro familiari od eredi. In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Nei loculi il diritto d'uso spetta a:

- a) Persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel Comune;
- b) Persone residenti in vita nel Comune;
- c) Persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
- d) coniuge o parente di I° grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c);
- e) coniugi o parenti di I° grado di defunti già sepolti in uno dei cimiteri di Castiglione di Sicilia allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme, subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

Nel cimitero sono parimenti accolti:

- i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;
- i nati morti e di prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n.285/1990.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi la condizione di *convivente more uxorio* è equiparata alla condizione di coniuge.

5. Le nicchie cimiteriali accolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri.

6. Per ogni tipologia di sepoltura, entro tre mesi dalla tumulazione della salma, dovrà essere posta una lapide in marmo o altro materiale lapideo con indicato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte e facoltativamente un epitaffio e/o immagine commemorativa. Altre indicazioni sono soggette alla preventiva approvazione da parte dell'Ufficio competente.

ART.9 SUBENTRI IN CASO DI DECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante e/o referente della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione è effettuato dall'Ufficio competente nei confronti delle persone indicate nel precedente comma che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, l'Ufficio competente provvede d'ufficio individuando il rappresentante e/o referente della concessione tra gli aventi titolo, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Dell'individuazione del nuovo rappresentante e/o referente verrà data comunicazione agli altri aventi titolo mediante notifica e, se non conosciuti, mediante avviso all'Albo Pretorio comunale.
4. Gli atti compiuti dal rappresentante e/o referente della concessione o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti aventi titolo che potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante e/o referente individuato dall'Amministrazione, mentre nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 10

RAPPORTI INTERNI E VARIAZIONE D'INTESTAZIONE

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune; non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda il trasferimento totale o parziale della concessione in assenza dell'intervento del Comune.
2. Con scrittura privata autenticata, da trasmettere per conoscenza al Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale di tombe, tombe coperte e cappelle private possono regolare i propri rapporti interni riguardo alla divisione e alla individuazione dei posti, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. La scrittura privata autenticata deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente dagli stessi. La divisione e l'individuazione dei posti non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Il Comune rimarrà estraneo alla ripartizione delle quote *jussepulchri* tra gli aventi diritto.
3. Uno o più degli aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura a favore di uno o dei rimanenti concessionari. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento nei confronti dei concessionari residuali indicati nella dichiarazione di rinuncia. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta per accettazione anche dai concessionari residuali indicati nella dichiarazione di rinuncia, dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune allegandovi una dichiarazione di tracciabilità degli eventuali importi corrisposti tra i privati a titolo di compensazione del canone concessorio per il manufatto funerario oggetto di rinuncia. Sono fatte salve le dichiarazioni di rinuncia già agli atti del Comune alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. L'assegnatario di un'area cimiteriale privata può, prima che venga stipulato il contratto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia non titolari di altra concessione cimiteriale in modo da realizzare in società la sepoltura. In questo caso il canone di concessione sarà assunto in proporzione alle quote individuate nel contratto di concessione.

5. Il concessionario di un'area cimiteriale con sovrastante manufatto può chiedere di cointestare o cedere la concessione a favore di qualsiasi altra persona o famiglia non titolari di altra concessione cimiteriale individuando specifiche quote del manufatto e dando vita a vere e proprie concessioni distinte ed autonome rispetto a quella originaria, ferma restando in ogni caso la durata della concessione. In questo caso i soggetti cointestatori compenseranno tra loro i corrispettivi del canone concessorio in proporzione alle quote individuate nel contratto di concessione.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5 è anche attribuibile al concessionario originario un equo indennizzo per il manufatto funerario oggetto di rinuncia o contestazione da determinarsi (eventualmente in base a perizia di stima di un tecnico fiduciario del concessionario originario e di quello nuovo) secondo il più probabile valore di mercato, tenuto conto della situazione dei luoghi, dello stato di conservazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche anche in rapporto ai prezzi correnti dell'edilizia e da quant'altro pertinente.

7. Il Comune di Castiglione di Sicilia autorizza le variazioni d'intestazione, di cui ai precedenti commi 3 e 5, previa presentazione da parte dei nuovi soggetti interessati di non avere in corso altra richiesta di concessione per sé e per il proprio nucleo familiare anagrafico e di non essere concessionario di altre sepolture nei cimiteri di Castiglione di Sicilia e in altri cimiteri, previa dichiarazione di assenso degli eventuali altri cointestatori del manufatto, e previa dichiarazione di tracciabilità sugli eventuali importi corrisposti tra i privati a titolo di compensazione del canone concessorio ed a titolo di equo indennizzo per il manufatto funerario oggetto di variazione d'intestazione

ART.11 RETROCESSIONE AL COMUNE

1. Nel caso in cui una nicchia o un loculo cimiteriale venga liberato dalla salma prima della scadenza ed in qualunque altra circostanza in cui il concessionario chieda di retrocedere una nicchia o un loculo a lui precedentemente assegnato dal Comune perché inutilizzato, il Comune accoglie la richiesta e rimborserà al rinunciataro una quota della somma pagata all'epoca della stipula della concessione nella misura dell'importo da determinarsi moltiplicando l'importo a suo tempo corrisposto per il numero di anni residui della concessione e dividendo il risultato per il numero di anni complessivi della durata della concessione originaria. Il rimborso è subordinato alla riassegnazione, da parte del Comune, della nicchia o loculo retrocesso ed all'incameramento delle somme corrispondenti.

2. Nel caso il concessionario chieda di retrocedere un'area cimiteriale libera (ossia non edificata da tombe, tombe coperte e cappelle), il Comune accoglie la richiesta e rimborserà al rinunciataro una quota della somma pagata all'epoca della stipula della concessione nella misura dell'importo da determinarsi moltiplicando l'importo a suo tempo corrisposto per il numero di anni residui della concessione e dividendo il risultato per il numero di anni complessivi della durata della concessione originaria. Il rimborso è subordinato alla riassegnazione, da parte del Comune, dell'area retrocessa e dall'incameramento delle somme corrispondenti.

3. Nel caso il concessionario chieda di retrocedere un'area cimiteriale o una porzione di area, anche indivisa, con sovrastante una tomba, o una tomba coperta, o una cappella, di cui è intestatario o cointestatario, il Comune accoglie la richiesta se il corrispondente sepolcro privato è libero di salme, e rimborserà al rinunciatario una quota della somma pagata all'epoca della stipula della concessione nella misura dell'importo da determinarsi, in proporzione alla sua porzione di area, moltiplicando l'importo a suo tempo corrisposto per il numero di anni residui della concessione e dividendo il risultato per il numero di anni complessivi della durata della concessione originaria. Il rimborso è subordinato alla riassegnazione, da parte del Comune, dell'area retrocessa e dall'incameramento delle somme corrispondenti.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3 è anche dovuto al concessionario originario un equo indennizzo per il manufatto funerario da determinarsi (eventualmente in base a perizia di stima di un tecnico fiduciario del concessionario originario e di quello nuovo) secondo il più probabile valore di mercato tenuto conto della situazione dei luoghi, dello stato di conservazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche anche in rapporto ai prezzi correnti dell'edilizia ed a quant'altro pertinente.

5. Il Comune di Castiglione di Sicilia autorizza le retrocessioni, previa presentazione da parte dei nuovi soggetti interessati (concessionari subentranti) di non avere in corso altra richiesta di concessione per sè e per il proprio nucleo familiare anagrafico e di non essere concessionario di altre sepolture nei Cimiteri di Castiglione di Sicilia e in altri cimiteri e previa dichiarazione di tracciabilità sugli importi corrisposti tra i privati a titolo di equo indennizzo per il manufatto funerario oggetto di retrocessione.

ART.12

ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali, se non rinnovate, si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 258/90 e ss.mm.ii..

2. Prima della scadenza del termine di durata delle concessioni gli aventi titolo possono rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà con spese a carico degli aventi titolo collocando le salme, resti o ceneri, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune o in apposite nicchie cimiteriali.

4. L'anticipazione delle spese di cui al comma precedente, da parte di questo Comune, è subordinata alla riassegnazione del manufatto e/o dell'area cimiteriale di cui è stata dichiarata la estinzione e dall'incameramento del corrispondente canone concessorio.

5. Altresì la concessione viene ad estinguersi alla scadenza quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ART.13 REVOCA

1. E' facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o sepoltura concessa in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione verrà revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune tutte le spese connesse.
3. Del provvedimento di revoca assunto con provvedimento della Giunta Municipale verrà data comunicazione al concessionario conosciuto; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale e nel cimitero per un periodo di 60 giorni consecutivi. Successivamente verrà comunicata, almeno 30 giorni prima, la data fissata per eventuale traslazione delle salme.

ART.14 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di mancata comunicazione del subentro e di variazioni di intestazione nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono (diruta, parzialmente rotta, ecc.) per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura (ad esempio, nominativi di defunti totalmente illeggibili nelle lapidi, ecc.);
 - e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - f) per inadempienza ad ogni altro obbligo sostanziale previsto nell'atto di concessione, nel presente Regolamento (in particolare al successivo art.15) e nelle leggi vigenti.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale e nel cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente dell'Ufficio competente.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente dell'Ufficio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, nell'ossario comune o in apposite nicchie cimiteriali e la demolizione delle opere, il restauro o il mantenimento del manufatto a seconda dello stato delle cose, il tutto con recupero di spese a carico degli inadempienti ed in contraddittorio con gli stessi, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

5. L'anticipazione delle spese di cui al comma precedente, da parte di questo Comune, è subordinata alla riassegnazione del manufatto e/o dell'area cimiteriale di cui è stata dichiarata la decadenza e dall'incameramento delle somme corrispondenti.

ARTICOLO15 SEPOLTUREPREGRESSE

1. Per le sepolture risalenti nel tempo, per le quali risulti stipulato un regolare contratto di concessione "perpetuo" si deve intendere che la durata della concessione è pari a 99 anni con decorrenza dalla data di stipula dell'atto concessorio o, nel caso d'incertezza di tale data, con decorrenza dall'epoca di morte della prima salma ivi tumulata.

2. Per le sepolture risalenti nel tempo, per le quali non risulti stipulato il relativo contratto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla sepoltura.

3. Alla scadenza dei 99 anni, nel caso di cui al 1^o comma, o verificandosi il caso di cui al 2^o comma, gli interessati dovranno produrre apposita richiesta di rinnovo/regolarizzazione con la quale chiederanno al Comune il riconoscimento formale del diritto d'uso della nicchia, o del loculo o dell'area cimiteriale ove insiste il sepolcro privato, dichiarando il grado di parentela con i defunti ivi sepolti, l'inesistenza di altri soggetti aventi titolo alla concessione o, in alternativa, allegando le dichiarazioni di rinuncia di questi ultimi sia al "*diritto di sepoltura*", compresa l'estumulazione delle eventuali salme ivi collocate, e sia al "*diritto sul manufatto*", e comunque allegando tutte le notizie ritenute utili per il riconoscimento del diritto (albero genealogico, vecchia ricevuta di pagamento somme a titolo di concessione, ecc.).

4. Effettuati gli accertamenti di rito, a seguito di provvedimento dirigenziale da assumersi previo avviso pubblicato per 30 giorni consecutivi nell'albo comunale e nel cimitero, tra le parti sarà formalizzato il rapporto mediante stipulazione di apposito contratto oneroso di concessione la cui durata sarà stabilita in conformità all'art.5 del presente Regolamento.

5. Trascorso il termine di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di cui al comma 2, laddove risultino noti uno o più soggetti aventi titolo, il Comune individua d'ufficio un rappresentante e/o referente tra gli aventi titolo, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità da parte di tutti gli aventi diritto. Dell'individuazione del nuovo rappresentante e/o referente verrà data comunicazione agli altri aventi titolo mediante notifica, e se non conosciuti mediante avviso all'Albo Pretorio comunale.

6. Gli atti compiuti dal rappresentante e/o referente o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti aventi titolo che potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante e/o referente individuato dall'Amministrazione, mentre nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

7. Il rappresentante e/o referente delle sepolture sarà invitato a sottoscrivere il contratto oneroso di concessione la cui durata sarà stabilita in conformità all'art. 5 del presente Regolamento ed in caso di sua mancata adesione il Comune avvierà la procedura di decadenza di cui al precedente art.14.

8. Trascorso il termine di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento senza che nessuno abbia provveduto alla richiesta di cui al comma 2, laddove non risultino noti gli aventi titolo, il Comune avvierà la procedura di decadenza di cui al precedente art.14.

9. Gli esistenti sepolcri privati che abbiano una o più dimensioni inferiori alle norme tecniche vigenti possono essere oggetto di ristrutturazioni e/o ricostruzioni solo se il progetto di adeguamento risulterà conforme agli standard di legge. Nel caso di impossibilità tecnica all'adeguamento sono consentite variazioni d'intestazione esclusivamente coi concessionari di aree e/o manufatti limitrofi, previa dimostrazione che da ciò può conseguire l'adeguamento agli standard di legge e previo avviso pubblico nell'albo comunale e nel cimitero, nel caso sussistano altri potenziali interessati, per la durata di 30 giorni. Nel caso di due o più manifestazioni d'interesse si procederà per sorteggio all'assegnazione fra gli interessati.

10. A richiesta di un concessionario di area cimiteriale odi sepolcro privato, il Comune può assegnare aree limitrofe libere o vecchi sepolcri limitrofi o porzioni di essi recuperati o da recuperare per decadenza, retrocessione, estinzione o revoca, previa dimostrazione che da ciò può conseguire un idoneo ampliamento dell'area cimiteriale o del sepolcro privato e previo avviso pubblico nell'albo comunale e nel cimitero, nel caso sussistano altri potenziali interessati, per la durata di 30 giorni. Nel caso di due o più manifestazioni d'interesse si procederà per sorteggio all'assegnazione fra gli interessati.

11. Per le fattispecie disciplinate dal presente articolo non è richiesta per i soggetti con cui si stipulerà l'apposito contratto di concessione l'assenza di titolarità di altra concessione cimiteriale e non trova applicazione l'art.6, comma7.

ART.16 MANUTENZIONI

1. La manutenzione delle tombe, tombe coperte e cappelle spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e/o restauri necessari o che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutati indispensabili od opportuni sia per ragioni di decoro, sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- la manutenzione ordinaria e la pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART.17 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI NELCIMITERO

1. Per le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e l'estumulazione di salme, per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) e per la collocazione di lapidi,

copri-tombe, epitaffi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati qualificati ed in regola con gli istituti assicurativi e previdenziali(ossia in possesso di DURC regolare).

Nessuna operazione cimiteriale e nuova opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copri-tombe, epitaffi,ecc.,è sufficiente la comunicazione anche in formale agli addetti alla custodia cimiteriale, che potranno verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

2. Gli esecutori di operazioni cimiteriali e di lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

3. Nelle operazioni cimiteriali e nella costruzione di tombe, tombe coperte e cappelle private, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. L'impresa incaricata può accedere nel cimitero negli orari stabiliti. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di telefoni cellulari e radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione,e deve curare, altresì, che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.

4. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e, comunque, non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione degli addetti alla custodia cimiteriale. Le costruzioni devono essere contenute entro i limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del Comune.

5. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

6. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.

7. In nessun caso possono essere eseguiti lavori all'interno del Cimitero nelle giornate di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso, altresì, il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti (dal31ottobreal3novembre).

8. L'Ufficio competente provvederà per la vigilanza e il controllo sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

ARTICOLO18 ORDINE E VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia. Il Sindaco, nello svolgimento di tali funzioni si avvale, per i profili igienico-

sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e per le attività gestionali e di polizia mortuaria, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Stato Civile, del Comando della locale Polizia Municipale e del personale comunale incaricato.

ARTICOLO19 REATI TIPICI CIMITERIALI

1. Gli addetti all'Ufficio Cimiteriale sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque commetta atti per i quali possa configurarsi il sospetto di reato di violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, turbamento di funerale o di servizio funebre, vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, occultamento di cadavere e uso illegittimo di cadavere come previsti dagli artt. 407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413 del Codice Penale.

ARTICOLO20 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento, o delle prescrizioni riportate nelle concessioni cimiteriali, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro100,00 (cento/00) ed un massimo di euro500,00 (cinquecento/00), da comminarsi a cura del Dirigente dell'Ufficio competente in relazione alla gravità della violazione.

ARTICOLO21 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della sua delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento si applica anche alle concessioni ed ai rapporti già costituiti.
3. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, le norme del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di cui alla delibera di C.C. n. 14 del 23-11-2020 cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.